



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TARANTO

Largo Arcivescovado n. 17 - 74123 Taranto (TA) – tel. 099/4713611

e mail: cptaranto@mit.gov.it – pec: cp-taranto@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/Taranto

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 140 DEL 13/05/2025

PER CONSULTARE IL TESTO COMPLETO DELLA PRESENTE ORDINANZA E IL DECALOGO CON LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI È POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il Capo del Circondario marittimo di Taranto, sottoscritto:

- VISTA** la legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA** la circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota circolare n. 82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dispaccio n. 31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTA** la nota Circolare n. 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (112) - NUMERO BLU 1530

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022, avente per argomento “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO** il dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo di Taranto sono costituiti in gran parte da coste basse, intervallate da spiagge di diversa estensione, con prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, oltre che da strutture turistico-ricettive site su proprietà privata immediatamente al confine con il demanio marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- VISTE** le vigenti direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2°, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Taranto;
- VISTA** la nota prot. n. 20241 in data 19.03.2024 della Direzione Marittima di Bari con la quale si estende la richiesta della Regione Puglia volta a valutare la possibilità di consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- RITENUTO NECESSARIO** aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento, nonché al fine di recepire la sopra richiamata esigenza della Regione Puglia volta a consentire la navigazione di piccole unità non a motore e/o vela anche nella fascia di mare riservata alla balneazione, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza della balneazione;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

- VISTA** la legge regionale Puglia 11 febbraio 1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: *“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”*;
- VISTA** la determinazione 7 luglio 2023, n. 302, della Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo, recante *“Linee guida per l’uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata”*;
- VISTA** l’Ordinanza Balneare 2025 in data 16.04.2025 della Regione Puglia, emanata con atto dirigenziale n. 251, volta a disciplinare l’esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia nonché l’uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare;
- VISTA** l’Ordinanza regionale in data 28.03.2022 della Regione Basilicata, emanata con atto dirigenziale n. 3/2022, volta a disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale lucano;
- VISTA** la nota n. 116208/24 AE, in data 22.06.2020, con cui l’ufficio demanio marittimo della Regione Basilicata partecipava la propria adesione alle disposizioni emanate dalla Regione puglia in materia di presidi sanitari di primo soccorso, previsti per le strutture balneari insistenti lungo il litorale di competenza del Circondario marittimo in intestazione, anche per il litorale di giurisdizione;
- VISTO** il dispaccio n. 0013384 del 16.04.2025 a firma del Signor Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale, nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti normativi *ad hoc*, è stato definito l’arco temporale della “stagione balneare” in maniera univoca in tutto il territorio nazionale (tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre);
- VISTO** il dispaccio n. 0054363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante indicazioni in materia di sicurezza balneare;
- VISTA** la propria Ordinanza di disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Taranto;
- VISTA** la vigente Ordinanza compartimentale avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell’ambito del Circondario marittimo di Taranto, compreso tra il Comune di Nova Siri (MT) incluso ed il Comune di Manduria (TA), località “Punta Prosciutto” esclusa.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa).
3. Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con proprio provvedimento da parte della Regione Puglia e della Regione Basilicata, cui si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.
4. I titolari/gestori di strutture balneari ed i Comuni costieri per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. È fatto, pertanto, obbligo ai titolari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, per i tratti di rispettiva competenza, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

Articolo 2

Zone di mare riservate alla balneazione

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come rispettivamente determinato dalla Regione Puglia (dal 1° maggio al 30 settembre) e dalla Regione Basilicata (dal 1° aprile al 31 ottobre) con le ordinanze balneari in premessa citate, le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - il raggiungimento della distanza dei cento metri deve avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio;

- la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori devono prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentono di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è **vietato**:
- caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di strutture balneari) ed in ottime condizioni di visibilità.

Articolo 3 **Obblighi di segnalazioni** **(zone di mare riservate alla balneazione)**

1. Nel periodo di balneazione quale previsto al comma 1, dell'art. 2, della presente ordinanza, i titolari/gestori delle strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di collocare, per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
2. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”

Articolo 4 Obblighi di segnalazioni (acque sicure)

1. I titolari/gestori di strutture balneari negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse nonché i Comuni costieri nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ivi incluse le strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “*limite acque sicure*”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo e posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,30) NON SEGNALATO”

2. Qualora, per cause di forza maggiore, non è possibile provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui sopra, i soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, ciascuno per i tratti di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di apporre – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse recante la seguente dicitura:
3. I soggetti/enti di cui al precedente punto 1) devono, qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia e pertanto non è possibile apporre i gavitelli su indicati, in alternativa hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge medesime – in posizione e grandezza tali da renderla ben visibile ai relativi utenti – adeguata segnaletica redatta in lingua italiana, inglese nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

Articolo 5

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. [100 metri per le scogliere a picco] fino ai 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

ATTENZIONE

ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA

Articolo 6

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:
 - nei porti;
 - entro 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - entro 100 metri dalle scogliere frangiflutti e dalle opere poste a difesa della costa;
 - entro metri 200 dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e dai pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri;
 - entro 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 - nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all'articolo 2, dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d) i gavitelli di cui al punto c) dovranno essere collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti di cui all'articolo 2, comma 3;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".

2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 8

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio presso le strutture balneari e per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione

1. **Nel periodo tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica di settembre (compresa)**, i titolari/gestori delle strutture balneari (sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata), **devono assicurare il servizio di salvataggio** dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo e ai successivi articoli. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.
2. Qualora una struttura balneare intendesse operare anche negli altri periodi indicati nelle richiamate Ordinanze balneari regionali, dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle sole giornate di sabato e festivi dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Durante le restanti giornate del predetto periodo avrà comunque l'obbligo di:
 - issare una **bandiera rossa** su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza,
 - posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, **apposita cartellonistica** in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”

- richiamare l'attenzione dei bagnanti in ordine alla mancata predisposizione del servizio di salvamento, in particolare i soggetti di cui sopra dovranno provvedere all'emissione di avviso sonoro recante la medesima dicitura riportata nella cartellonistica, attraverso impianto di diffusione ovvero megafono, in un intervallo di tempo non superiore ai 30 minuti.
3. Qualora i Comuni costieri non attivino, nelle zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di assistenza e salvataggio, in aggiunta all'onere di informazione nei confronti di questa Autorità marittima, devono tempestivamente provvedere ad apporre, nelle predette zone di competenza e nei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica di cui al precedente punto 2, ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
 4. Ferme restando le prescrizioni in materia di primo soccorso impartite dalle vigenti Ordinanze balneari in premessa citate il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
 - a) almeno un assistente bagnanti/bagnino di salvataggio abilitato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, munito di specifico brevetto in corso di validità e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, **ogni 80 metri di fronte mare e/o multipli**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.
 - b) una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, **sopraelevata di almeno metri 1,60** (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata previa comunicazione a questa Autorità Marittima;
 - c) un pennone posto in posizione ben visibile con issata la pertinente bandiera;
 - d) bandiere: bianca, rossa e gialla;
 - e) un binocolo;
 - f) un paio di pinne di misura idonea;
 - g) un fischietto professionale;
 - h) una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 - i) un megafono;
 - j) rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia, completo di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch);
 - k) **moscone (o pattino) a remi**, idoneo al servizio salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente ed in posizione tale da essere prontamente impiegata.

- l) due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono.
5. Gli apprestamenti e le dotazioni di cui sopra dovranno essere collocati presso la postazione di salvataggio. Qualora la posizione della postazione di salvataggio non consenta un pronto utilizzo delle dotazioni su indicate, il titolare/gestore della struttura balneare dovrà prevederne un'adeguata riallocazione in funzione di un più efficiente impiego degli stessi previa comunicazione a questa Autorità Marittima. In ogni caso, i due salvagenti anulari, dovranno essere posizionati ai lati estremi della zona di competenza.
6. Il numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, nell'arco temporale giornaliero (dalle ore 09.00 alle ore 19.00), deve essere modulato in modo tale da assicurare, in maniera continuativa, la piena efficienza del personale impiegato, tenuto conto delle tempistiche fisiologiche connesse alla consumazione del pasto giornaliero.
7. È fatto divieto ai titolari/gestori delle strutture balneari di cui ai precedenti paragrafi impiegare in altre attività il personale e mezzi destinati al servizio di salvataggio.
8. Il servizio di salvataggio su indicato deve essere assicurato anche dalle strutture turistico-ricreative che svolgono attività balneari su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari. I soggetti che eseguono dette attività, nell'inviare all'Amministrazione Comunale e a questa Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione di salvataggio.

Articolo 9

Moto d'acqua (eventuale) in aggiunta al servizio di salvataggio

1. Qualora i soggetti/enti di cui al precedente articolo 8, in aggiunta all'imbarcazione di cui al precedente articolo, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, devono darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - la moto d'acqua deve essere impiegata **esclusivamente** per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 - durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo

- dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un *rescue-can/baywatch* o rescue tube;
 - sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
2. È rimessa alla valutazione del titolare/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.
 3. Resta comunque fermo l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Articolo 10

Obblighi per l'assistente bagnante

1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Lo stesso deve:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";
 - b) essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 - c) stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 - d) assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 - e) tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili, provvedendo alla compilazione della scheda in "**Allegato 3**";
 - f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
 - g) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

- h) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- i) intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- j) valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- k) segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- l) segnalare con immediatezza al titolare/gestore ovvero direttamente all'Autorità marittima o alle Forze di Polizia eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione prestando la dovuta collaborazione;
- m) conoscere l'esatta ubicazione delle dotazioni e del locale di primo soccorso prescritti dalla vigente Ordinanza Balneare.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni per le strutture balneari

1. Le strutture balneari devono essere dotate di:
 - un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 - idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - un locale, che sia conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte dalle vigenti Ordinanza balneari regionali in premessa citate. Detto locale deve essere rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale, conforme alle disposizioni sanitarie vigenti, può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura.
 - tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (**allegato 1**);
 - tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
 - **BANDIERA VERDE**: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
 - **BANDIERA GIALLA**: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - **BANDIERA ROSSA**: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.
2. I titolari/gestori di strutture balneari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.
3. Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi titolari/gestori di strutture balneari segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di

litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso.

4. I titolari/gestori di strutture balneari possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in "**Allegato 2**" alla presente Ordinanza. La predetta check list dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il titolare/gestore sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Articolo 12

Piani collettivi di salvataggio

1. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti articoli, qualora due o più strutture balneari attigue aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, è data facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad una struttura balneare, vi siano tratti costieri rocciosi e spiagge destinati alla libera fruizione, gestiti da Amministrazioni comunali.
2. L'Ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvataggio discendente dalla presente ordinanza, per le zone costiere rocciose e spiagge destinate alla libera fruizione, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo.
3. Coloro che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un "**Piano collettivo**" sottoscritto da tutti i titolari/gestori delle strutture balneari cui il piano si riferisce.
4. Il "**Piano collettivo**" dovrà riportare l'indicazione puntuale delle strutture balneari tra le quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull'arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascuna struttura balneare.
5. Il piano collettivo dev'essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Taranto entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "**Piano collettivo**" pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli titolari/gestori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

6. Nel caso in cui nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

Articolo 13

Prescrizioni particolari

1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto, consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.
2. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il **NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112** o del **NUMERO BLU 1530**. Si rammenta che tali numeri dovranno essere utilizzati solo per la segnalazione di effettive emergenze, così da non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**. Chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
4. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Articolo 14

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 134 del 20 maggio 2024, deve essere esposta, a cura dei titolari/gestori di strutture balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio (l'annesso decalogo, riportante le principali disposizioni, rappresenta esclusivamente un mezzo di consultazione non sostitutivo dell'affissione della presente ordinanza).
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono i titolari/gestori delle strutture balneari dall'osservanza delle altre norme vigenti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di demanio marittimo, ambientale, paesaggistica, antinfortunistica,

antincendio e di sicurezza in generale nonché dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione, concessione, permessi, nulla osta comunque denominati, da acquisirsi presso altre Amministrazioni e/o Enti.

3. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non esimono altresì gli utenti del mare dall'osservare tutte le regole più restrittive dettate dalla prudenza tese a prevenire ogni situazione di pericolo, a salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione.
4. La pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Taranto e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.
5. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
 - degli artt. 53 e seguenti del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Rosario MEO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
--

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾		
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)		
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO		099-4713611
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARUGGIO		099-9716535
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI POLICORO		0835-972926
POLIZIA LOCALE DI TARANTO		099-7323204
POLIZIA LOCALE DI MANDURIA		099-9702249
POLIZIA LOCALE DI MARUGGIO		099-675254
POLIZIA LOCALE DI TORRICELLA		099-6413790
POLIZIA LOCALE DI LIZZANO		099-9558630
POLIZIA LOCALE DI PULSANO		099-5312235
POLIZIA LOCALE DI LEPORANO		099-5315906
POLIZIA LOCALE DI MASSAFRA		099-8858506
POLIZIA LOCALE DI PALAGIANO		099-8886616
POLIZIA LOCALE DI CASTELLANETA		099-8497219
POLIZIA LOCALE DI GINOSA		099-8290360
POLIZIA LOCALE DI BERNALDA		0835-540242
POLIZIA LOCALE DI PISTICCI		0835-581014
POLIZIA LOCALE DI SCANZANO		0835-953179
POLIZIA LOCALE DI POLICORO		0835-980876
POLIZIA LOCALE DI NOVA SIRI		0835-506203

Note:(1) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

"CHECK LIST" CONTROLLI BALNEAZIONE"

STRUTTURA BALNEARE _____

LOCALITA' _____

DESCRIZIONE CONTROLLO		SI/NO
1	Esposizione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto in luogo ben visibile della struttura balneare	
2	Esposizione, presso il pennone ed all'ingresso dello stabilimento di un cartello con i significati delle bandiere di segnalazione anche in lingua straniera	
3	Esposizione, in modo ed in un luogo ben visibile, di una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso	
4	Gavitelli di colore rosso/arancione , disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro e ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse oppure di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione	
5	Corridoi di lancio per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti (larghezza minima di 10 mt. - gavitelli gialli/arancione distanziati collegati con sagola tarozzata ad intervalli di 20 mt (conformi alla vigente Ordinanza di disciplina del diporto nautico)	
6	Galleggianti di colore bianco , posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici) , ancorati al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,30 mt.).	
7	In caso di mancanza di acque sicure, apposita segnaletica , redatta in lingua italiana, inglese e altre lingue più diffuse, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – ACQUE PROFONDE IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA"	
8	Moscone (o pattino) a remi, idoneo al servizio salvataggio e destinato esclusivamente al servizio salvataggio, in posizione tale da essere prontamente impiegato, con le seguenti caratteristiche: • di colore rosso; • recante la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; • completo di scalmiere; • remi; • un mezzo marinaio o gaffa; • ancora; • salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.	
9	Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione con relativa esposizione della bandiera.	

10	Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 metri e/o multipli di fronte mare , sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore a metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. La stessa dovrà essere collocata nel punto mediano del fronte mare di competenza, davanti o in linea alla prima fila di ombrelloni, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, la posizione della postazione dovrà essere opportunamente rimodulata.	
11	Ad ogni postazione adibita al salvataggio dovrà essere disponibile la seguente dotazione: • un binocolo • un paio di pinne • un fischietto • una maschera subacquea • le relative bandiere • un megafono	
12	L' Assistente bagnanti deve essere abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
13	L' Assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "SALVATAGGIO"	
14	L' Assistente bagnanti deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non può essere destinato ad altre attività	
15	L' Assistente bagnanti deve stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti	
16	Posizionamento, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, di due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri	
17	200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia	
18	Ombrelloni posti con distanza metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.	
19	Esposizione dell' abaco delle informazioni al cittadino (cartello norma etica)	
20	Esposizione <u>all'ingresso</u> delle strutture balneari di copia dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia (70X100)	
21	Predisposizione di idonei percorsi per soggetti diversamente abili	
22	Presenza presso la struttura balneare di apposita segnaletica identificatrice dei servizi igienici per disabili	
23	Obbligo di detenzione presso la struttura balneare di apposita sedia per il trasporto e l'accesso al mare di soggetti diversamente abili	
24	Fascia della battigia (5 mt.) adibita al transito - libera da ombrelloni, sedie, sdraio o altro (ad esclusione dei mezzi di soccorso)	

25	Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili, pronte, per l'uso, le dotazioni di primo soccorso stabilite dalla vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia: • n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir; • n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, due bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento; • saturimetro; • <i>pocket-mask</i> per respirazione bocca - naso - bocca; • n°1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga). • n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388; • un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.	
-----------	---	--

Alla **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di TARANTO**

TEL. **0994713611**

E-mail: cp taranto@mit.gov.it

Pec: cp-taranto@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO:	ORA EVENTO:
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura Balnerare ☐ Spiaggia libera Località _____
LUOGO DELL'INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività poste in essere dal pericolante - assistito al momento dell'evento, qualora nota)
DATI DEL PERICOLANTE/ASSISTITO: (se eventualmente disponibili)	COGNOME _____ NOME _____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____ RESIDENZA _____

		COMUNE _____ PROV. _____ EVENTUALE NAZIONALITA ESTERA _____ SESSO _____ ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)	
TIPOLOGIA DI EMERGENZA/CAUSA DELL'INCIDENTE			
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA		☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (Parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO:		☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)	
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____			
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERVENUTO		_____ _____ _____	

Data _____

FIRMA
